

Roma, 10 marzo 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE

-Inammissibile la richiesta del procedimento d'urgenza nel caso di comminazione delle sanzioni dell'ammenda a società e di disputa di gare a porte chiuse

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque comminava l'ammenda di € 1.200,00 a carico di una Società di Calcio A 5 per *"corali ingiurie da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata dell'incontro. Perché in una circostanza alcuni di detti sostenitori sporgendosi dalla tribuna spintonavano l'arbitro n. 2 senza causargli conseguenze e l'attingevano con del liquido al capo e al collo"*. Il Giudice Sportivo comminava, altresì, a carico della medesima società la sanzione della disputa a porte chiuse di una gara, con decorrenza immediata. La Società sanzionata provvedeva ad effettuare il reclamo asserendo la mancata identificazione, da parte degli arbitri, dei soggetti presunti autori dei comportamenti sanzionati, l'impossibilità di procedere allo svolgimento della gara a porte chiuse, per la presenza accanto alla struttura coperta adibita ad attività sportive, di una parte esterna utilizzata dal pubblico in generale. La Corte analizzato il reclamo ne rilevava l'inammissibilità in quanto, ai sensi dell'art. 37 comma 8 C.G.S., il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di comminazione delle sanzioni dell'ammenda a società e di disputa di gare a porte chiuse e comunque riteneva il reclamo è infondato nel merito in quanto le deduzioni difensive non contrastavano efficacemente le valutazioni contenute nell'esposizione dei referti arbitrali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata.

-Strattonamento reiterato. Quattro giornate di squalifica sanzione equa.

Il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica per 6 gare effettive ad un allenatore responsabile della prima squadra per aver afferrato l'arbitro per un braccio e, protestando per una sua decisione, pronunciava delle frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Veniva proposto ricorso avverso la decisione della squalifica per sei gare effettive deducendo che la ricostruzione dei fatti doveva essere ridimensionata sul piano della gravità ed il fatto necessariamente inserito in una serie di tensioni e alterne vicissitudini legate al momento difficile che la Società ed i tesserati stavano vivendo. Il reclamo veniva ritenuto parzialmente fondato in quanto nessun dubbio investiva la

dinamica dei fatti così come sono riportati nel rapporto dell'arbitro ma, per lo strattonamento, veniva considerata più equa la sanzione di 4 giornate di squalifica.

-Referto di gara prova madre.

Una società di calcio a 5 proponeva reclamo per la ripetizione della partita contestandone la regolarità della stessa in quanto ritenuta viziata da un errore commesso dall'arbitro che ammoniva un calciatore al posto del reale autore dell'infrazione che, essendo stato successivamente ammonito, non veniva espulso. Il Giudice Sportivo competente, dopo aver visionato un filmato dell'incontro, prodotto dalla ricorrente, rilevava la veridicità di quanto denunciato ma sottolineava come il mezzo di prova in oggetto fosse, ai sensi dell'art.35 C.G.S., utilizzabile unicamente per accertare episodi di violenza e di blasfemia e pertanto rigettava il ricorso. Contro tale pronuncia la società proponeva ricorso sostenendo che, il Giudice Sportivo, una volta appurata la veridicità dei fatti, avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti servendosi di fonti di prova consentite dalla normativa federale quali ad esempio l'audizione dell'arbitro o, in alternativa, richiesta di un supplemento di referto. La Corte respingeva il reclamo, in quanto, sentito telefonicamente l'arbitro, lo stesso confermava quanto riportato nel referto di gara, escludendo di aver commesso errori nell'individuazione del destinatario dell'ammonizione contestata.

-TRIBUNALE ORDINARIO

-Tribunale Penale di Bari

Con sentenza n. 10171/14 il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Penale, Giudice dott. Perrelli, ha giudicato colpevoli alcuni calciatori tesserati con il Bari Calcio della combine di alcune partite della loro società sportiva e, dal punto di vista civilistico, ha condannato i responsabili al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (un'associazione di tifosi e singoli tifosi). La peculiarità del precedente è costituita dal riconoscimento del danno non patrimoniale subito dai danneggiati e riconosciuto nonchè quantificato in complessivi €. 1000,00 per ciascuna parte civile costituita, a titolo di risarcimento del danno da passione sportiva rovinata; tale decisione costituisce uno dei primi esempi di sentenze che intervengono ad ampliare la sfera del danno non patrimoniale risarcibile, ricomprendendovi il pregiudizio arrecato in forma

di sofferenza all'aspetto emotivo dei tifosi per effetto diretto dell'illecito commesso. All'esito della prossima pubblicazione della sentenza sarà possibile una disamina dei motivi che hanno convinto l'autorità giudiziaria a decidere la questione in modo innovativo e di gran interesse per gli operatori del diritto.

-Tribunale di Varsavia. Assolto tifoso laziale arrestato in occasione della partita di Europa League Varsavia-Lazio

Dinanzi il Tribunale Circondariale di Varsavia Zoliboz, III Sezione Penale si è tenuta l'udienza che vedeva accusato il tifoso laziale per la violazione dell'art. 51§2 KW, del Codice delle infrazioni, in quanto volontariamente e consapevolmente violava l'ordine pubblico, urlando, spingendo i passanti ed ignorando le regole dell'ordine pubblico.

Dopo la fase probatoria, in cui sono stati visionati i video girati dalla polizia polacca, il Tribunale ha dichiarato innocente l'imputato per non aver commesso il reato ed i fatti contestati. Nelle motivazioni orali il Tribunale ha indicato la totale mancanza delle prove a carico dell'accusato. La sentenza non è esecutiva e le parti hanno diritto di ricorrere al successivo grado di giudizio.

-APPROFONDIMENTI

-Associazioni Sportive Dilettantistiche. Società di capitali e cooperative sportive

di Guido Del Re

Nel diritto italiano, le norme di legge che si riferiscono alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) sono poche e non organiche. Occorre ricordare come in Italia il 95% delle società sportive dilettantistiche assumi la veste di ASD. Le ragioni di questa scelta sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali. Con riferimento a quest'ultimo punto, è da sottolineare come, fino all'emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle sole Associazioni. In seguito all'emanazione della legge sopra citata, invece, l'agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel mondo sportivo dilettantistico. Le normative di riferimento sono, oltre alla sopra citata legge del 2002, gli

articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Le Associazioni sono ispirate al principio di democrazia interna a differenza delle società di capitali nelle quali il “peso” dei soci è proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte. La legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 ci dice che le ASD possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro (SSD) o cooperativa. Vero è che quasi tutte le ASD assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica. Sia le ASD che le SSD vengono costituite con atto scritto, lo statuto è molto completo e deve prevedere, tra le tante, il nome dell’associazione, la sede, le finalità dell’associazione, i soci, gli organi, ecc. Per ottenere “l’etichetta” di ASD occorre essere presenti all’interno del registro delle ASD presso il CONI; è un “marchio di qualità” per le stesse ed una conditio sine qua non per poter partecipare ai campionati. L’art. 90 comma 18 bis della L. 289/2003, ponendo un veto in capo agli amministratori, ci dice che: *“è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”*. Molto importante è anche quanto contenuto nell’art.148 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) secondo il quale ad esempio è previsto: *a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ... d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; ... f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”*. Le ASD sono una realtà molto importante nel sistema calcio ed occorre ricordare come il “Report Calcio 2013” abbia individuato in Italia 11.260 società dilettantistiche pari al 78% delle società calcistiche. Di contro la finalità lucrativa delle società operanti nell’ordinamento sportivo ha sempre acceso un appassionato dibattito in quanto per lungo tempo si è ritenuto che l’utilizzo del termine società fosse improprio, stante l’apparente contraddittorietà insita tra l’obbligo dell’assenza di scopo di lucro ed il disposto dell’art. 2247 c.c. *“con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per*

l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". L'art.90 della l.289/2002 ha istituzionalizzato a rango legislativo la previsione dell'art. 29 dello statuto del CONI che già consentiva la possibilità di costituire società di capitali "con l'obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti". Istituzionalmente rientrano nel concetto di società di capitali tre forme societarie previste dal nostro Codice civile: 1) la società per azioni; 2) la società in accomandita per azioni; 3) la società a responsabilità limitata. Già in sede di approvazione dell'originario testo della L.91/81, la previsione delle società di capitali sportive professionistiche fu limitata a quelle per azioni a responsabilità limitata per la presenza, nell'ambito di quelle in accomandita, di soci accomandatari illimitatamente responsabili. Con la novella del 2004 è stata aggiunta la possibilità per gli enti sportivi di costituirsi anche in forma di cooperative a responsabilità limitata di carattere sportivo, le quali, già prima del formale riconoscimento, erano insite nell'ordinamento sportivo. Nelle società di capitali prevale l'elemento patrimoniale che si conferma nel riconoscimento della personalità giuridica e che sfocia nell'autonomia patrimoniale perfetta: ossia delle obbligazioni assunte ne risponde solo il patrimonio della società. I caratteri che accomunano i diversi tipi di società di capitali sportiva sono: - i soci godono del beneficio della responsabilità limitata; - il potere di amministrazione è separato dalla qualità di socio. L'organizzazione interna della società si articola in una pluralità di organi ciascuno dotato di propria competenza. L'assemblea è l'organo nel quale vengono rappresentati tutti i soci in possesso di quote di proprietà e delibera su nomina e revoca degli amministratori, azione di responsabilità nei loro confronti, approvazione del bilancio annuale da essi redatto e sulle modificazioni dell'atto costitutivo. Il consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete la gestione diretta della società ed i poteri vengono generalmente assegnati ad un Amministratore Unico. Infine vi è il collegio sindacale ossia l'organo di controllo che ha la funzione di verificare la regolarità della gestione amministrativa della società. Occorre evidenziare come la qualità di socia sia liberamente trasferibile in quanto la cessione della quota, che dovrà essere effettuata necessariamente per atto notarile, non necessita del preventivo consenso degli altri soci, fatta salva eventuale clausola di gradimento nei confronti dell'acquirente.

-TRANSFERT MATCHING SYSTEM

di Francesco Casarola

In sede di calciomercato viene più volte richiamato il Transfert Matching System. Il TMS è un sistema di controllo on-line, adottato dalla FIFA, al fine di semplificare il processo di trasferimento internazionale dei calciatori ed assolve la funzione di database per tutti i flussi di informazioni riguardanti i trasferimenti ed i tesseramenti dei minorenni in ambito internazionale. Tale sistema mira a garantire la rintracciabilità del denaro movimentato in ordine ai pagamenti relativi ai trasferimenti. Il TMS è obbligatorio, quindi nessun tesseramento può essere effettuato senza il suo impiego da parte delle società pena la nullità dello stesso. Troviamo una definizione di TMS già nel Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori, nel quale si afferma che: *“TMS: trattasi di sistema di informazioni e dati su Internet avente come obiettivo principale la semplificazione del processo di trasferimento internazionale dei calciatori, il miglioramento della trasparenza e l'ottimizzazione del flusso di informazioni”*. Il primo comma dell'allegato 3 del RSTC si prefigge l'obiettivo di individuare quali sono gli scopi di questo sistema: -informazioni sul sistema dei trasferimenti, -trasparenza dei trasferimenti, -credibilità ed affidabilità dei trasferimenti. Nell' articolo 1 viene sottolineato il principio generale per cui: *“L'impiego del TMS rappresenta una procedura obbligatoria per tutti i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti di sesso maschile nell'ambito del calcio ad undici”*. Insieme all'art. 1, gli artt. 2 e 3 sono le fondamenta di questo sistema. Infatti l'art. 2 definisce quale sia il sistema ed il successivo articolo pone in evidenza quale debba essere il comportamento degli utenti che sono: -Federazione, -Società, -FIFA, -TMS GmbH, che in virtù dell'art. 3 sono tenuti: -ad agire in buona fede, -controllare quotidianamente il TMS o ad intervalli regolari, tenendo presente eventuali richieste di chiarimenti o indicazioni. Infine compete agli utenti disporre delle attrezzature necessarie all'adempimento. Tra i soggetti utenti vi sono le Società che hanno responsabilità ed obblighi quali ad esempio: *“Le società sono responsabili dell'inserimento e delle istruzioni relative al trasferimento nel TMS e, laddove necessario, a garantire la corrispondenza delle informazioni richieste. Tale obbligo include anche il caricamento nel sistema dei documenti necessari”*. Le Federazioni costituiscono gli altri soggetti che hanno a che fare con il TMS, queste sono responsabili della tenuta dei dati relativi: -alla stagione, -al tesseramento, -alle società (riferimento alle categorie dell'indennità di formazione e meccanismo di solidarietà), -agli agenti. In secondo luogo le Federazioni sono tenute a disporre di esperti in TMS e sono responsabili della formazione dei TMS managers. Altro soggetto attivo all'interno del TMS è la Segreteria generale della FIFA, divisa in vari dipartimenti. Questi hanno diversi

compiti quali: -inserire le relative sanzioni sportive e gestire le eventuali obiezioni alle violazioni al regolamento, - -inserire le sospensioni nei confronti delle Federazioni, - gestire eventuali deroghe alle convalide e demandare la questione all'organo competente, - richiedere attraverso il suo TMS GmbH alle parti di fornire documenti, informazioni o altro materiale che non sia in possesso ma che le stesse hanno il diritto di ottenere. Il mancato adempimento comporterà sanzioni da parte della Commissione Disciplinare della FIFA.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

- Super League. Studio sulle le informazioni finanziarie riguardanti l'evoluzione del calcio professionistico in Grecia

Sulla base dei risultati dello studio di FEIR e STOCHASIS e nonostante gli effetti della crisi finanziaria, è emerso che il contributo complessivo della Super League nell'economia greca rimane significativo .

Questo studio presenta anche un'analisi delle caratteristiche strutturali degli altri campionati europei e sottolinea le differenze, che, se affrontate e migliorate, aumenteranno la qualità e la competitività del campionato greco. Lo studio prende in considerazione anche l'impatto globale del calcio professionistico (Super League) sull'economia greca. La valutazione dell'impatto prende in considerazione l' effetto a catena sull'economia derivante dalla domanda finale per lo "spettacolo calcio" della Super League e per i prodotti e servizi correlati, quali scommesse, trasmissioni TV, media sportivi, pubblicità , ristorazione e abbigliamento.

Secondo le valutazioni dello studio, le attività connesse alla Super League contribuiscono, direttamente e indirettamente, con circa un totale di 550 milioni di euro di entrate per il governo.

Incontro LEGA-LIGA A MADRID: confronto sul campionato

Incontro a Madrid fra la Liga de Fútbol Profesional, la lega spagnola, e la Lega Nazionale professionisti Serie B, presente con il presidente Andrea Abodi e il direttore generale Paolo Bedin. Organizzazione dei campionati, sistema redistributivo e controllo finanza sono stati i temi di politica sportiva affrontati insieme al direttore generale della Lfp Javier Gomez Molina e al responsabile finanziario Alberto Diaz Lorente.

-Supporters Trust, Ghirelli: "I nostri club sono pronti"

Il direttore generale della LegaPRO, Francesco Ghirelli, ha partecipato al confronto europeo, incentrato sulle tifoserie e sul Supporter's Trust, la formula che prevede l'ingresso dei tifosi nei CDA dei club.

Queste le parole del D.G. : *"Nel 1992 la Germania aveva un calcio che viveva un situazione particolarmente negativa, non solo connotata dalla violenza - ha dichiarato Francesco Ghirelli, Direttore della Lega - ma anche in crisi economico-finanziaria. I club scelsero di andare verso i Trust dei tifosi e con questa formula ruppero l'incomunicabilità e la violenza fu debellata. L'azionariato popolare fece confluire risorse finanziarie contribuendo a superare la crisi e ad avviare un gigantesco processo di innovazione, ad iniziare dagli stadi".*

-Anci E LegaPRO insieme per favorire una impiantistica sostenibile e polivalente

Lega Pro e **ANCI** si impegnano con un'azione sinergica, nelle sedi istituzionali, culturali e locali per portare avanti iniziative per la costruzione e ristrutturazione degli stadi nei territori. La convenzione prevede anche un altro punto. La Lega Pro, da tempo, promuove presso le proprie associate il Bilancio Sociale, quale strumento di evidenziazione del ruolo sociale che i club assumono sul territorio. Le Parti si impegnano a considerare tale strumento quale primario documento di confronto tra i singoli club ed i rispettivi Comuni, al fine di verificare le iniziative da realizzare per implementare il radicamento territoriale delle società, in particolare per la promozione delle politiche giovanili e delle iniziative di recupero del disagio sociale.

Corso di preparazione all'esame agenti di calciatori

Al via la quinta edizione del corso di preparazione all'esame di agente di calciatori organizzato dal portale di diritto sportivo **Iusport** in collaborazione con lo **Studio Legale Del Re, Professione Calcio** e la **Link Campus University of Rome**. La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una preparazione idonea per il superamento della prova dell'esame di agente di calciatori. L'offerta didattica è varia e completa, il corso di Roma si terrà presso l'università Link di Roma e presso lo Studio Legale Del Re di Milano. info: corso@iusport.it .